

RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI:

Trib. Milano, sez. XIII, civ., sent. 15 febbraio 2012 n. 1916

L'obbligazione dei condomini, nei confronti di uno o più creditori condominiali, è un'obbligazione divisibile anche se comune ove abbia ad oggetto una somma di denaro. Ne consegue che ai singoli condomini devono imputarsi le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in relazione alle spese per la conservazione ed il godimento dell'immobile comune, per la prestazione dei servizi e per le innovazioni deliberate a maggioranza, in proporzione delle rispettive quote. Il creditore, deve procedere nei confronti dei singoli condomini in ragione delle rispettive quote e non invece nei riguardi di uno di loro per l'intero ammontare.